

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2180)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, nella seduta del 2 luglio 1975  
(V. Stampati nn. 813 e 1039)*

**d'iniziativa dei deputati FRACANZANI, SOBRERO, CAPRA, MORINI, MARCHETTI,  
ZAMBERLETTI, SANTUZ, GALLI, BODRATO, RUSSO Ferdinando (813); GIRARDIN,  
FONTANA, OLIVI, MORINI, ZANINI, PICCINELLI (1039)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 luglio 1975*

Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione  
delle cave e delle torbiere

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale, cui non sia attribuita dal proprio statuto competenza primaria, deve uniformarsi, in

materia di cave e torbiere, ai seguenti principi:

a) la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono subordinate ad autorizzazione regionale;

b) l'autorizzazione non può essere ceduta a terzi, pena la revoca della autorizzazione stessa; l'autorizzazione può altresì essere revocata con provvedimento motivato dei competenti organi della Regione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, con lo stesso procedimento per il rilascio previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge;

c) le autorizzazioni devono essere rilasciate nell'ambito di piani pluriennali predisposti dalle Regioni in base alla natura geologica del suolo e in virtù dei poteri ad esse spettanti sull'assetto del territorio;

d) non costituisce esercizio di cava la estrazione dal proprio fondo di materiale utilizzato esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano sullo stesso fondo;

e) il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla sistemazione del suolo al termine della coltivazione, con possibilità da parte della Regione di eseguire d'ufficio i lavori relativi con procedimento di rivalsa ai sensi delle leggi regionali o, in difetto, ai sensi della legge 14 aprile 1910, n. 639;

f) nel caso l'esercente non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera o non ne dia sufficiente sviluppo e la Regione dichiara l'interesse pubblico allo sfruttamento, l'autorizzazione concessa al proprietario, previa la fissazione di un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori, va dichiarata decaduta. Qualora titolare dell'autorizzazione non sia stato il proprietario, quest'ultimo può chiedere il subingresso nella coltivazione con le modalità fissate dalla Regione. La decadenza dell'autorizzazione per mancato sfruttamento o non sufficiente sviluppo comporta il passaggio della cava o torbiera nel patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e la Regione stessa potrà dare in concessione l'esercizio, in con-

formità delle norme contenute nel titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

g) nel caso di cui alla precedente lettera il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava e la torbiera è corrisposto agli aventi diritto da parte del concessionario subentrante e i diritti spettanti a terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate.

#### Art. 2.

Le leggi regionali contengono le norme per il rilascio e la durata dell'autorizzazione nonchè le norme per l'esercizio delle cave e delle torbiere, tenuto conto per la loro localizzazione delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate, nonchè della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi e dei preminenti interessi generali; stabiliscono l'ammontare della tassa di autorizzazione, proporzionandola alla superficie dell'area interessata e alle caratteristiche dei materiali ricavabili dal giacimento; prevedono termini perentori per l'espletamento degli adempimenti istruttori.

La tassa di autorizzazione non potrà, comunque, essere superiore al canone di affitto previsto dall'articolo 8.

#### Art. 3.

L'autorizzazione viene rilasciata dai competenti organi regionali, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, il distretto minerario, la soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'ufficio del genio civile, il corpo forestale dello Stato, nonchè le amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio, che debbono, entro sessanta giorni dalla richiesta, esprimere il loro parere, che, se non espresso, va ritenuto favorevole.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 4.

Nel rilascio dell'autorizzazione di ricerca o coltivazione è data la precedenza, nell'ordine, al pieno proprietario del suolo, allo usufruttuario e all'enfiteuta o loro aventi causa a qualunque titolo.

## Art. 5.

Sono applicabili alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32 e le altre norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

Qualsiasi ampliamento delle sostanze rientranti nella categoria delle miniere ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, deve essere stabilito mediante legge dello Stato previa consultazione con le regioni.

L'estrazione in zona di demanio pubblico statale o di patrimonio indisponibile dello Stato, dei materiali di cui all'articolo 2, terzo comma, del citato decreto n. 1443, deve essere preceduta dal parere della regione interessata.

## Art. 6.

Le Regioni, in attesa dei piani pluriennali di cui all'articolo 1, lettera c), emanano disposizioni transitorie per il rilascio della autorizzazione sulla base dei principi dettati nella presente legge.

## Art. 7.

Chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cave o torbiere senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione è punito con una ammenda da lire cinquecentomila a lire 50 milioni; alla stessa pena è soggetto il coltivatore che non provvede alla migliore sistemazione dei luoghi escavati secondo le istruzioni della Regione, fermo il potere della Regione di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese sull'inadempiente.

## Art. 8.

I contratti di affitto dei terreni necessari per l'esercizio delle cave e torbiere devono essere depositati in copia presso la Regione.

Il canone di affitto nei contratti di locazione delle cave e delle torbiere non può superare la misura del 5 per cento del prezzo medio del materiale ricavabile dalla cava o dalla torbiera per il periodo di durata del contratto. A tale fine le Regioni possono stabilire, su richiesta di una delle parti e alla loro presenza e sentita una commissione regionale composta dai rappresentanti delle categorie interessate e da esperti del settore, la quantità del materiale ricavabile dalla cava o dalla torbiera e il relativo prezzo medio.

## Art. 9.

Il prezzo di vendita dei terreni inclusi nei piani pluriennali predisposti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 1, per i quali il proprietario abbia già ottenuto l'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di una cava o di una torbiera o comunque possa in base al piano pluriennale ottenerla, non può essere superiore al valore di mercato dei terreni agricoli vicini.

## Art. 10.

Per le attività in atto l'esercente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare istanza al Presidente della giunta regionale per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività.

Il Presidente della giunta regionale si pronuncia entro novanta giorni dalla data della presentazione della domanda.

L'autorizzazione può essere subordinata all'impegno di sistemazione del terreno da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, e alla prestazione di adeguate garanzie nonchè al rispetto, da parte dell'eser-

cente, dei limiti e delle condizioni cui la coltivazione già sia stata sottoposta.

Ove l'esercente non presenti istanza per il rilascio della autorizzazione nel termine sopra indicato, il Presidente della giunta regionale sospende l'attività di coltivazione e fissa un termine massimo di trenta giorni per l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Trascorso infruttuosamente tale termine la giunta regionale adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse pubblico.

Fino all'emanazione delle legislazioni regionali, la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono comunque soggette ad autorizzazione del Presidente della giunta regionale da rilasciarsi a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge, entro 90 giorni dalla richiesta.

A tali autorizzazioni si applicano le norme di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, articolo 5 e articolo 7 della presente legge.

Sono fatte salve le disposizioni della legge 29 novembre 1971, n. 1097.